



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO SANZIONATORIO Art. 40 comma 12 del Regolamento di Giustizia

Oggetto: FIG – PD 22/15 – Fabrizio MORETTI

Il Sostituto Procuratore Federale

CONSIDERATA

- La denuncia a carico del sig. Fabrizio Manuel Moretti proveniente dalla Segreteria del Circolo del Golf Pevero relativa alla gara del 16/05/15 denominata "Torneo Wine & Golf" svoltasi presso il suddetto circolo;

RILEVA

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti risulta accertata l'infrazione alla regola prevista dall'art. 2 comma 2 n. 1 del Regolamento di Giustizia posta in essere dall'indagato, per aver riportato nello *score card* un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 6 (5 anziché 6), al fine di conseguire un illecito vantaggio nella competizione sportiva, in violazione delle regole del gioco del golf;

CONSIDERATO

- L'atto di deferimento del sottoscritto con il quale si è richiesto all'Ill.mo Sig. Giudice di Prima Istanza Avv. Federico Vecchio di procedere nei confronti del sig. Fabrizio MORETTI per l'illecito sportivo disciplinare contestato ed applicare ex art. 21 comma 1 n. 2) del Regolamento di Giustizia, al suddetto la sanzione della squalifica temporanea di mesi 6 (sei). Ai fini della determinazione della sanzione si è tenuta in debita considerazione la circostanza che il tesserato non ha esitato nell'ammettere il proprio errore attribuendolo ad un errore di distrazione e non ad un'azione dolosamente commessa.
- L'avvertimento contenuto nell'atto di deferimento fatto dal sottoscritto al tesserato ai sensi dell'art. 40 comma 5 n. 3 e comma 11 del Regolamento di Giustizia.
- La comunicazione scritta e sottoscritta dal tesserato sig. Fabrizio Manuel Moretti pervenuta allo scrivente per mezzo fax in data 21/09/15 con la quale il tesserato accettava i fatti contestati e la sanzione di cui all'atto di deferimento.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

PQM

Lo scrivente in forza dell'art. 40 comma 12 Regolamento di Giustizia a conclusione del procedimento PD 22/15 commina ai sensi dell'art. 21 comma 1 n. 2) del Regolamento di Giustizia al sig. Fabrizio Manuel MORETTI la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di mesi 6 (sei).

La squalifica ha effetto dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione di questo decreto dal tesserato.

Si comunichi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 09/10/15

Avv. Paolo Cieri

Sostituto Procuratore

